

Premesso che:

- la delibera CIPE n. 71/1999 *“Orientamenti per la programmazione degli investimenti nel periodo 2000-2006 per lo sviluppo del Mezzogiorno”* ha introdotto la figura delle Autorità ambientali volta a garantire la sostenibilità ambientale dei programmi che utilizzano fondi comunitari, figura rafforzata e valorizzata nella successiva delibera CIPE n. 83/2000 *“Quadro comunitario di sostegno delle regioni obiettivo 1 2000-2006 - Modalità attuative”*;
- per il ciclo di programmazione 2007-2013 il Regolamento 2006/1083/CE recante disposizioni generali sui Fondi strutturali e gli Orientamenti strategici comunitari in materia di coesione [Decisione del Consiglio 2006/702/CE], aveva previsto che gli Stati membri e le Regioni, nella predisposizione e attuazione dei programmi operativi, dovessero perseguire l'obiettivo dello sviluppo sostenibile, favorendo le sinergie tra le dimensioni economica, sociale e ambientale dello sviluppo e tenendo conto delle necessità di protezione e miglioramento dell'ambiente;
- in particolare il Regolamento 2006/1083/CE prevedeva:
 - all'art. 3 co. 1, che *“l'azione condotta nell'ambito dei fondi integra, a livello nazionale e regionale, le priorità comunitarie a favore dello sviluppo sostenibile rafforzando la crescita, la competitività, l'occupazione e l'inclusione sociale e tutelando e migliorando la qualità dell'ambiente”*;
 - all'art. 17 che *“gli obiettivi dei fondi sono perseguiti nel quadro dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte della Comunità, dell'obiettivo di tutelare e migliorare l'ambiente conformemente all'articolo 6 del trattato”*;
 - all'art. 47 che *“le valutazioni sono volte a migliorare la qualità, l'efficacia e la coerenza dell'intervento dei Fondi nonché la strategia e l'attuazione dei programmi operativi con riguardo ai problemi strutturali specifici che caratterizzano gli Stati membri e le regioni interessate, tenendo conto al tempo stesso dell'obiettivo di sviluppo sostenibile e della pertinente normativa comunitaria in materia di impatto ambientale e valutazione ambientale strategica”*.
- il Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013, in attuazione delle disposizioni comunitarie aveva previsto che, al fine di rafforzare l'orientamento allo sviluppo sostenibile della programmazione 2007-2013, le Amministrazioni centrali, regionali e locali dovessero assicurare le risorse, definire gli assetti organizzativi e garantire le condizioni per lo svolgimento di specifiche funzioni finalizzate a:
 - creare, nell'ottica della Strategia di sviluppo sostenibile, le condizioni per una piena integrazione della dimensione ambientale nei processi di definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione di politiche, piani e programmi di sviluppo;
 - assicurare la conformità delle strategie e delle azioni programmate con la politica e la legislazione comunitaria, nazionale e regionale in materia di ambiente;
 - assicurare la valutazione degli aspetti legati allo sviluppo sostenibile, alla tutela del patrimonio storico-architettonico, archeologico e paesaggistico;
 - garantire un corretto processo di valutazione e controllo degli effetti ambientali significativi, trasparente e partecipato;
- il QSN 2007-2013 nel paragrafo concernente la valutazione (VI. 2. 3 La valutazione) aveva, inoltre, disposto che le Amministrazioni dovessero assicurare che l'organizzazione della valutazione, del monitoraggio e del supporto metodologico fossero adeguati all'integrazione della dimensione ambientale nelle valutazioni, in collaborazione con i soggetti responsabili della specifica funzione di sostegno dell'integrazione ambientale nei processi di programmazione e attuazione;
- la successiva Delibera CIPE 166/2007 recante gli indirizzi e i criteri per l'attuazione delle priorità del QSN 2007-2013, richiamando il principio di sostenibilità ambientale come principio fondante dell'intera strategia della politica regionale unitaria, aveva stabilito che le amministrazioni responsabili dei programmi dovessero assicurare l'integrazione degli aspetti ambientali in tutte le fasi di

programmazione, attuazione, sorveglianza e valutazione degli interventi, garantire l'applicazione del principio "chi inquina paga" e la destinazione ambientalmente sostenibile delle risorse allocate, anche nelle eventuali riprogrammazioni;

- in particolare nell'allegato 4 della citata delibera, riguardante i principi orizzontali per l'attuazione del QSN (pari opportunità e sostenibilità ambientale), era stato ribadito e specificato che, ai fini della verifica ex ante e in itinere dell'integrazione ambientale e del monitoraggio degli effetti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione degli interventi, le amministrazioni dovessero assicurare risorse e condizioni per lo svolgimento di specifiche funzioni, utilizzando e valorizzando l'esperienza delle Autorità Ambientali già sviluppata nel periodo 2000-2006;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1278 del 9 giugno 2006, così come modificata dalle successive deliberazioni n. 1399 del 23 giugno 2006 e n. 2940 del 30 dicembre 2008, di costituzione dell'Autorità ambientale del Friuli Venezia Giulia per la programmazione regionale unitaria 2007-2013, individuata nell'allora Direttore centrale dell'ambiente e lavori pubblici, la quale ha finora assolto il compito di garantire l'integrazione ambientale e di rafforzare l'orientamento allo sviluppo sostenibile in tutte le fasi di elaborazione, attuazione, sorveglianza e valutazione dei programmi regionali (Programma di Sviluppo Rurale, POR-FESR e PAR FAS), compresi quelli ricadenti nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea (PO Italia – Slovenia e PO Italia – Austria) assicurando efficacia e continuità al processo di valutazione ambientale strategica, svolto ai sensi della Direttiva 2001/42/CE;

Considerato che:

- nel giugno 2010 il Consiglio europeo ha adottato la Strategia Europa 2020, già proposta dalla Commissione europea [COM(2010)2020], al fine di stimolare una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e di raggiungere l'obiettivo di superare l'attuale crisi e rafforzare l'economia dell'Unione Europea nel prossimo decennio, consentendo agli Stati membri di conseguire elevati livelli di occupazione, produttività e coesione sociale in un quadro di sostenibilità;
- gli Orientamenti di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione [Raccomandazione del Consiglio del 13 luglio 2010 - (2010/410/UE)], nel definire il significato di crescita sostenibile, indicano la necessità di *".. scindere la crescita economica dall'uso delle risorse, costruire un'economia efficiente sotto il profilo energetico e dell'uso delle risorse, sostenibile e competitiva, assicurare un'equa ripartizione di costi e benefici.."*;
- gli stessi Orientamenti raccomandano agli Stati membri di varare le riforme necessarie a ridurre le emissioni di gas a effetto serra e a garantire un uso efficiente delle risorse, contribuendo così alla prevenzione del degrado ambientale e della perdita di biodiversità; raccomandano, altresì, di favorire la creazione di posti di lavoro verdi e di aiutare le imprese ad ammodernare la base industriale;
- nell'ambito della strategia Europa 2020 è stata avviata l'iniziativa faro per Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse [Comunicazione della Commissione COM (2011) 21] al fine di promuovere il passaggio a un'economia efficiente nell'uso delle risorse e a basse emissioni di carbonio per realizzare una crescita sostenibile e successivamente con altra Comunicazione della Commissione è stata definita una Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'uso delle risorse [Comunicazione della Commissione COM (2011) 571] per la specificazione di obiettivi e modalità operative;
- la proposta di Regolamento generale (COM(2011)615) recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione (FC), sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) compresi nel Quadro Strategico Comune (QSC) e disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul FC, e che abrogherà il Regolamento n. 1083/2006/CE:
 - o stabilisce, ai fini di una realizzazione efficace della Strategia Europa 2020, la necessità del coordinamento dei fondi in un Quadro Strategico Comune (QSC)

che garantisca la concentrazione e integrazione delle risorse sulle priorità della Strategia e l'individuazione di adeguati obiettivi specifici, una maggiore attenzione ai risultati, la semplificazione e l'armonizzazione delle regole della programmazione;

- definisce il percorso in base al quale il QSC intende tradurre gli obiettivi generali e specifici della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva in azioni chiave per il FESR, il FC, il FSE, il FEASR e il FEAMP, che garantiranno l'impiego integrato dei Fondi del QSC per conseguire obiettivi comuni;
- prevede che gli obiettivi dei Fondi del QSC debbano essere perseguiti nel quadro dello sviluppo sostenibile, ai sensi dell'art. 48 co. 3 (m) e dell'art. 100 co. 1 (g), e della promozione dell'obiettivo di tutelare e migliorare l'ambiente, conformemente agli articoli 11 e 19 del Trattato, tenendo conto del principio "chi inquina paga" (art. 8);
- richiede che la Commissione e gli Stati membri provvedano affinché nella predisposizione dei contratti di partenariato e dei programmi siano promossi gli obblighi in materia di tutela dell'ambiente, l'impiego efficiente delle risorse, la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici, la resilienza alle catastrofi, nonché la prevenzione e la gestione dei rischi (art. 8);
- individua, tra gli undici obiettivi tematici nei quali è tradotta la Strategia Europa 2020, importanti obiettivi di tipo ambientale quali "sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori", "promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi" e "tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse" (art. 9);
- prevede importanti condizionalità ambientali, tematiche e generali, che devono essere verificate e soddisfatte ai fini di una corretta predisposizione dei programmi operativi (art. 17 e all. IV);
- assegna una funzione importante, sia nelle fasi di predisposizione sia di attuazione dei programmi, alla valutazione, ivi compresa la valutazione ambientale che dovrà essere integrata nelle attività valutative più generali (artt. 47-48-49-50);
- prescrive che i programmi siano oggetto di un continuo monitoraggio durante le fasi attuative, monitoraggio che costituisce la base informativa per i rapporti annuali di esecuzione e per i rapporti di valutazione con riferimento alla realizzazione degli obiettivi e alle azioni intraprese per adempiere le condizionalità, ivi comprese le condizionalità ambientali (art. 44);
- stabilisce al capo II che "la valutazione ex ante comprende, ove appropriato, i requisiti per la valutazione ambientale strategica stabiliti in esecuzione della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente";

Viste le deliberazioni di generalità di Giunta regionale n. 2642 del 29 dicembre 2011, n. 1061 dell'8 giugno 2012 e n. 1534 del 30 agosto 2012, con le quali sono stati disposti i primi provvedimenti organizzativi, metodologici e operativi per la partecipazione coordinata dell'Amministrazione regionale al nuovo ciclo di programmazione 2014-2020;

Visto il "Position paper" dei Servizi della Commissione sulla preparazione dell'Accordo di Partenariato e dei Programmi in Italia per il periodo 2014-2020 (Rif. Ares (2012) 1326063 del 09/11/2012), e in particolare il punto C. "Disposizioni amministrative – Principi orizzontali" dell'Allegato, il quale, tra l'altro, testualmente dispone: "Si raccomanda di garantire che i requisiti in materia ambientale siano integrati in tutte le aree di intervento (integrazione ambientale orizzontale.) La rete nazionale (Rete ambientale) deve essere confermata e rafforzata al fine di assicurare una migliore applicazione della legislazione vigente in materia ambientale (VIA e VAS)";

Considerata pertanto la necessità di garantire, in analogia a quanto effettuato per il periodo di programmazione 2007-2013, anche per la nuova programmazione 2014-2020 le condizioni per una piena integrazione della dimensione ambientale nei processi di definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione di politiche, piani e programmi di

sviluppo e di creare le condizioni per il coordinamento delle politiche ambientali con le politiche di sviluppo e per la declinazione e realizzazione di obiettivi ambientali funzionali alle priorità della Strategia Europa 2020;

Ritenuto quindi necessario assegnare il ruolo di Autorità ambientale per il periodo di programmazione 2014-2020, al fine di considerare l'integrazione degli aspetti ambientali connessi al citato nuovo periodo di programmazione sin dalle fasi iniziali della predisposizione dei documenti regionali e dare, successivamente, continuità ai previsti processi di valutazione ambientale strategica;

Ritenuto pertanto, sulla base delle finalità sopra esposte, di affidare all'Autorità ambientale i seguenti compiti :

- promuovere e verificare l'integrazione della componente ambientale in tutti i settori d'azione dei fondi riferiti alla programmazione 2014-2020, affinché sia assicurata la coerenza delle strategie e degli interventi proposti dai documenti di programmazione ai principi dello sviluppo sostenibile, come indicati dalla UE, nonché il rispetto della normativa comunitaria in materia ambientale;
- prestare la sua collaborazione alle Autorità di programmazione e gestione dei programmi operativi nella predisposizione dei documenti di programmazione e nella redazione dei successivi atti attuativi, nonché durante l'intera fase di attuazione, monitoraggio e valutazione dei programmi;
- collaborare, per gli aspetti di propria competenza, con le Autorità di programmazione e gestione programmi operativi, nell'applicazione della Direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione ambientale strategica – VAS.

Visto l'Allegato A alla deliberazione di Giunta regionale n. 1860 del 24 settembre 2010 e s.m.i., recante l' *"Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali"*;

Ritenuto pertanto, alla luce dei compiti affidati con la presente deliberazione e in considerazione delle disposizioni di cui al sopra citato Allegato A, di assegnare al Direttore centrale dell'ambiente, energia e politiche per la montagna il ruolo di Autorità ambientale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per il periodo di programmazione 2014-2020;

Considerato che, nell'ambito della prossima programmazione 2014-2020, saranno istituiti i Comitati di sorveglianza dei diversi programmi operativi e che in ambito nazionale è da tempo costituita la Rete nazionale delle Autorità Ambientali e delle Autorità di Gestione;

Attesa la necessità che l'Autorità ambientale partecipi ai lavori dei Comitati di sorveglianza dei rispettivi programmi operativi, nonché a quelli della Rete nazionale delle Autorità Ambientali e delle Autorità di Gestione;

tutto ciò premesso, su proposta dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio e programmazione, ambiente, energia e politiche per la montagna,

la Giunta regionale, all'unanimità,

delibera

1. Il ruolo di Autorità ambientale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per la programmazione 2014-2020 è assegnato al Direttore centrale dell'ambiente, energia e politiche per la montagna.
2. All'Autorità ambientale sono affidati i seguenti compiti:
 - promuovere e verificare l'integrazione della componente ambientale in tutti i settori d'azione dei fondi riferiti alla programmazione 2014-2020, affinché sia assicurata la coerenza delle strategie e degli interventi proposti dai documenti di programmazione ai principi dello sviluppo sostenibile, come indicati dall'UE, nonché il rispetto della normativa comunitaria in materia ambientale;
 - prestare la sua collaborazione alle Autorità di programmazione e gestione dei programmi operativi nella predisposizione dei documenti di programmazione e

- nella redazione dei successivi atti attuativi, nonché durante l'intera fase di attuazione, monitoraggio e valutazione dei programmi;
- collaborare, per gli aspetti di propria competenza, con le Autorità di programmazione e gestione programmi operativi, nell'applicazione della Direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione ambientale strategica – VAS.
3. L'Autorità ambientale partecipa ai lavori dei Comitati di sorveglianza dei rispettivi programmi operativi e a quelli della Rete nazionale delle Autorità Ambientali e delle Autorità di Gestione.
 4. L'attività dell'Autorità ambientale, riferita al periodo di programmazione 2014 - 2020, si concluderà entro il 31 dicembre 2020.
 5. La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE